

Giustizia sportiva

I

CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 27 settembre 2006, n. 21005 - Pres. Adamo - Rel. San Giorgio - P.M. Gambardella (conf.) - Asr Miraglia s.r.l. in liq. (Avv.ti Scuderi, Barreca) c. Lega Nazionale Professionisti Figg ed altri (n. c.).

Sport - Giustizia sportiva - Ordinamento sportivo - Art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Vincolo di giustizia sportiva - Natura - Clausola compromissoria per arbitrato irrituale - D.l. n. 220 del 2003, conv., con modif. nella legge n. 280 del 2003 - Conferma del predetto vincolo - Configurabilità - Fondamento. (c.c., art. 1362; c.p.c., art. 806; l. 17 ottobre 2003, n. 280, art. 1,2,3).

L'art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma secondo, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma primo dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni; mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell'art. 3, comma primo, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statale nelle materie ad essa riservate.

Sport - Giustizia sportiva - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. - Manifesta infondatezza. (Cost. art. 24; 102; c.p.c., art. 806).

Con riguardo al c.d. vincolo di giustizia sportiva, inteso quale rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., sotto il profilo di una pretesa violazione del diritto di azione e di difesa e del principio del monopolio statale della giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, nella parte in cui prevede che «le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, e le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato»; 4, comma quinto, 12 e 14 della legge n. 91 del 1981, ove si ritenga che da esse scaturisca il vincolo di giustizia sportiva; 10 della stessa legge, nella parte in cui, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; 24 dello statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella parte in cui prevede l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della Federazione stessa ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, prescindendo dall'adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale. Ed infatti, premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nell'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti in-

violabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell'arbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del 1977). Detto sistema consente alle parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, di scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost..

...*Omissis*...

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo del ricorso, si lamenta violazione degli artt. 807 e 808 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 102 Cost..

Erroneamente la Corte d'appello avrebbe individuato, nella previsione del c.d. "vincolo di giustizia sportiva", contenuto nell'art. 24 dello statuto della F.I.G.C., una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, laddove si tratterebbe di un generico impegno a rispettare le pronunce federali.

Il sistema della "giustizia sportiva" costituirebbe in realtà un insieme di rimedi interni all'ordinamento sportivo, non preclusivi del normale accesso alla tutela giurisdizionale innanzi al Giudice ordinario, ove si controverta su diritti soggettivi, come confermerebbe la stessa previsione statutaria delle sanzioni collegate alla eventuale inosservanza del vincolo.

Qualora si ritenga che la previsione del vincolo in esame dia luogo ad una clausola arbitrale, si tratterebbe comunque di una inammissibile ipotesi di arbitrato obbligatorio, in contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost.. Ed infatti, premesso che, tra le espressioni del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale desumibile dall'art. 41 Cost., si colloca anche l'esercizio dell'attività sportivo-professionale, realizzabile solo in forma imprenditoriale, come risulta dalla previsione di cui all'art. 10 l. 23 marzo 1981, n. 91, - secondo la quale possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma delle società per azioni o a responsabilità limitata, le quali, prima di depositare l'atto costitutivo, devono ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. -, le società calcistiche non possono svolgere attività professionale se non aderendo alla F.I.G.C.. E, poiché, secondo la Corte d'Appello, dalla previsione di cui all'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. scaturirebbe il c.d. vincolo di giustizia, dette società sarebbero, fin dalla nascita, soggette a vincolo arbitrale obbligatorio, in quanto operativo a prescindere da un'adesione volontaria, per il solo effetto della c.d. affiliazione, obbligatoria per quanto si è visto: con la conseguenza che l'attuazione del diritto primario ad una manifestazione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., comporterebbe la obbligatoria rinuncia alla tutela

giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 102 Cost.; ne conseguirebbe il palese contrasto della norma regolamentare di cui all'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. con le citate disposizioni costituzionali, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice ordinario.

In via subordinata, ove si ritenga che dal predetto art. 24 dello statuto F.I.G.C. tragga origine una valida clausola arbitrale per arbitrato irrituale, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale, in riferimento ai richiamati artt. 24 e 102 Cost., comma 1 - anche in relazione all'art. 41 Cost. -, del plesso normativo costituito dall'art. 5 u.c. l. 16 febbraio 1942, n. 426, laddove prevede che «le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato»; dagli artt. 4, comma 5, 12 e 14, l. n. 91 del 1981, laddove si ritenga che la facoltà di prevedere il vincolo di giustizia sportiva possa scaturire da tali norme; l'art. 10 della stessa Legge laddove, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto, del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C., laddove prevede in via regolamentare l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, anche per quanto concerne la vertenze di carattere economico involgenti diritti soggettivi, prescindendo dall'adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale.

2. - Con il secondo motivo del ricorso, si deduce difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamentandosi che la Corte d'appello non abbia spiegato, se non *per relationem*, con riferimento alla sentenza della Cassazione n. 5838 del 1984, le ragioni per le quali il generico impegno ad accettare le decisioni degli organi federali contenuto nel citato art. 24 dello statuto F.I.G.C. configuri una valida clausola compromissoria per arbitrato irrituale, tenuto conto del carattere obbligato - per quanto esposto con riguardo al primo motivo di ricorso - dell'affiliazione alla F.I.G.C., la quale comporterebbe inevitabilmente l'applicazione

dell'art. 24 del relativo statuto, a prescindere da un'adesione volontaria.

3. - Con il terzo motivo, si lamenta, in subordine, violazione dell'art. 114 c.p.c., denunciandosi l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nel ritenere che l'azione di nullità del lodo arbitrale irrituale non fosse stata già proposta in primo grado. Si osserva in proposito che nel giudizio di primo grado era stata ampiamente formulata la domanda di declaratoria di invalidità del presunto lodo arbitrale irrituale, in quanto scaturente da una illegittima ipotesi di arbitrato obbligatorio.

4. - Con il quarto motivo, si deduce difetto di motivazione in relazione alle ragioni per le quali la Corte di merito ha escluso la configurabilità di una valida proposizione in primo grado dell'azione di nullità del lodo arbitrale.

Conclusivamente, la ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata, con rimessione della causa al Giudice di primo grado, ex art. 383 c.p.c., comma 3, onde consentire l'esame delle domande dalla stessa proposte, o, in subordine, il rinvio della causa ad altra Corte d'Appello, e la riforma della statuizione sulle spese processuali anche del giudizio di primo grado.

5. - Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

6.1. - Va premesso il richiamo al principio, costituente *ius receptum* in tema di ermeneutica contrattuale, secondo il quale l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. ss.. L'affermazione si completa con la precisazione che, nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa, e più favorevole, interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (v., *ex plurimis*, Cass. n. 15381 e n. 3772 del 2004). I medesimi principi sono stati ribaditi con specifico riguardo alla interpretazione delle clausole statutarie (v., *ex multis*, Cass., n. 14859 del 2000), e, specificamente, della clausola compromissoria (v., tra le più recenti, Cass., n. 5539 del 2004).

6.2. - Nella specie, la ricorrente censura la interpretazione che dell'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. è stata fornita dalla Corte d'appello di Milano, la quale ha in essa individuato una clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Ma la ricorrente, al di là del richiamo, nella rubrica del suo primo motivo di ricorso, delle norme asseritamente violate dal giudice di seconde cure, intende sostanzialmente - in contrasto con la richiamata, consolidata giurisprudenza in tema di limiti alla censurabilità in sede di legittimità della interpretazione

delle clausole contrattuali da parte del gGiudice del merito - contrapporre alla ricordata opzione ermeneutica della Corte d'Appello di Milano una propria esegesi, che ravvisa nel c.d. vincolo di giustizia sportiva, scaturente dal citato art. 24 dello statuto della F.I.G.C., un generico impegno a rispettare le pronunce federali, non preclusivo del normale accesso alla tutela giurisdizionale.

Non è dato, per contro, rinvenire nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata alcuna incongruenza o inadeguatezza nei criteri ermeneutici adottati dalla Corte d'appello, né nella esplicazione del processo logico seguito nell'assolvimento del compito ad essa riservato.

6.3. - Come chiarito da questa Corte, con riferimento ad identica fattispecie, con la sentenza n. 18919 del 2005, l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del D.L. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella l. n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma primo dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni; mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell'art. 3, comma 1, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statale nelle materie ad essa riservate.

6.4. - In un siffatto quadro, non si espone a censure - nei limiti, sopra chiariti, in cui il relativo scrutinio è ammesso in questa sede - la interpretazione che della clausola di cui all'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. ha fornito, nella specie, la Corte d'appello di Milano, individuando in essa una clausola compromissoria realiz-

zante una forma di arbitrato irrituale. Tale configurazione rende inconferente il richiamo della ricorrente agli artt. 24 e 102 Cost., con i quali si porrebbe in contrasto il predetto art. 24 dello statuto della F.I.G.C. nel prevedere una ipotesi di arbitrato obbligatorio, con conseguente necessaria disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice.

6.5. - Peraltro, in via subordinata, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli stessi artt. 24 e 102 Cost., delle norme che prevedono il vincolo di giustizia sportiva anche nella ipotesi in cui si ritenga che da tale vincolo scaturisca una clausola arbitrale per arbitrato irrituale. Dette norme sono, in particolare, l'art. 5 u.c. l. 16 febbraio 1942, n. 426, laddove prevede che "le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato"; gli artt. art. 4, comma 5, 12 e 14 l. n. 91 del 1981, laddove si ritenga che la facoltà di prevedere il vincolo di giustizia sportiva possa scaturire da tali norme; l'art. 10 della stessa Legge laddove, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C., laddove prevede in via regolamentare l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, anche per quanto concerne la vertenze di carattere economico involgenti diritti soggettivi, prescindendo dall'adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale.

6.6. - La questione di legittimità costituzionale delle predette norme in riferimento al diritto di azione e di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., ed al principio del monopolio statale della giurisdizione, di cui all'art. 102 Cost., è manifestamente infondata. Ed infatti, premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma appunto dell'arbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del 1977).

Tale istituto ricorre allorché le parti abbiano inteso non già, come nell'arbitrato rituale, demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del Giudice, ma demandare ad essi la soluzione di determinate controver-

sie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi (v. Cass., n. 1398 del 2005).

L'istituto arbitrale, ove costituisca un atto derivante dalla libera volontà delle parti, come è, per quanto si è chiarito, nel caso dell'arbitrato irrituale, non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione, come, del resto, ripetutamente riconosciuto dal Giudice delle leggi (v. Corte cost., n. 488 del 1991; n. 127 del 1977, cit.), che ha sottolineato che solo le parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, possono scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei Giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

7. - Le argomentazioni sin qui svolte danno ampiamente conto della infondatezza del secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. come una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Congrua ed esaustiva, al contrario, è stata, come si è già avuto occasione di riferire, la motivazione della surriferita opzione interpretativa della Corte d'appello.

...*Omissis*...

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il Lazio Roma, sez. III ter, ord., 22 agosto 2006 - Pres. Corsaro - Rel. Ferrari - Moggi (avv.ti Tedeschini, Trofino, Gianaria, Giammaria) c. FIGC (avv.ti Mazzarelli, Medugno) CONI (avv. Angeletti) ed altri

L'art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 19 agosto 2003, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».

Tale principio, tuttavia, non opera, e quindi sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alle controversie occasionate dall'impugnazione delle decisioni rese dagli organi della giustizia sportiva, allorché la sanzione inflitta non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato.

..Omissis...

Considerato che non risulta condivisibile l'eccezione, sollevata sia dalla F.I.G.C. che dal C.O.N.I., di difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che, ancorché l'art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 19 agosto 2003, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, riservi al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive», tuttavia detto principio, letto unitamente all'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio, III Sez., 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616);

Ritenuto che una diversa interpretazione del cit. art. 2 D.L. n. 220 del 2003 condurrebbe a dubitare della sua conformità a principi costituzionali, perché sottrarrebbe le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale;

Considerato comunque che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un'aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale della norma stessa occorre verificare la possibilità di darne un'interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356);

Ritenuto che nella vicenda in esame il sig. Moggi impugna la sanzione disciplinare dell'inibizione per cinque anni e dell'ammenda di € 50.000,00 per la commissione di illecito sportivo ex artt. 1 e 6 del C.G.S.;

Ritenuto che detta sanzione, per la sua natura, assume rilevanza anche al di fuori dell'ordinamento sportivo ove solo si consideri, da un lato che il sig. Moggi potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla soc. F.C. Juventus (società quotata in borsa) che ai singoli azionisti e, dall'altro e più in generale, il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali;

Ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'ulteriore eccezione di improcedibilità del gravame sollevata, anch'essa sia dalla F.I.G.C. che dal C.O.N.I., sul rilievo che il sig. Moggi ha adito questo Tribunale senza attendere l'esito del tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport (fissato per il 7 settembre 2006), non sussistendo un danno attuale ed irreparabile;

Considerato, infatti, sotto il profilo del *periculum in mora* che il danno paventato dal dimissionario sig. Moggi per quanto attiene ai paventati profili patrimoniali (*id est*, "possibili" azioni risarcitorie nei suoi confronti da parte degli azionisti della soc. F.C. Juventus) non presenta i connotati dell'attualità, laddove quello morale (*id est*, la lesione della reputazione e dell'onorabilità), parimenti rappresentato, potrà trovare piena tutela nella successiva fase del merito ove quest'ultima si concluda in senso a lui favorevole;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge la suindicata domanda cautelare.

III

CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, ord. 30 marzo 2007 - Pres. Trotta - Est. Cafini - Moggi (avv. Tedeschini Trofino, Gianaria, Giammaria) c. FIGC (avv. ti Mazzarelli, Medugno) e CONI (avv. Angeletti)

Giustizia sportiva disciplinare - Impugnazione delle decisioni di fronte al giudice amministrativo - Giurisdizione - Sussiste - Sospensione della decisione impugnata - Esclusione, in difetto di attualità della sanzione irrogata.

Il giudice amministrativo ha giurisdizione in relazione alle controversie occasionate dall'impugnazione delle decisioni rese dagli organi della giustizia sportiva, allorché le sanzioni inflitte rifluiscono nell'ordinamento statale.

Non sussistono i presupposti per la concessione di misure cautelari quando il pregiudizio patrimoniale causato dalla decisione disciplinare non abbia carattere di attualità, e quando il pregiudizio non patrimoniale sia suscettibile di trovare tutela, all'esito eventualmente favorevole del giudizio di merito.

Ritenuto che, quanto alla richiesta istruttoria di rinvio alla Corte di Giustizia dei provvedimenti in base ai quali sono stati affidati i servizi di intercettazione e di trascrizione delle conversazioni telefoniche, la richiesta stessa non possa essere accolta, mancando un rapporto di stretta presupposizione con il procedimento conclusosi con i provvedimenti impugnati in prime cure;
Ritenuto che, quanto al lamentato pregiudizio patrimoniale derivante da eventuali azioni risarcitorie della F. C. Juventus o dei soci relativi, esso non sia attuale, anche alla stregua di quanto dichiarato in camera di consiglio in ordine al non richiesto pagamento dell'amenda di 50.000 Euro irrogata;
Ritenuto inoltre che, con riguardo al danno derivante

dall'asserita lesione della reputazione e dell'onorabilità dell'appellante, esso non presenti il carattere della irreparabilità, potendo comunque avere l'interessato adeguata tutela in sede di merito, in caso di accoglimento del gravame;

Ritenuto, in definitiva, che le statuizioni dell'ordinanza impugnata meritino sostanziale conferma e che, quanto alla pronuncia sulle spese, ad essa si possa provvedere in sede di merito, nella quale si terrà conto anche del pregiudizio derivante dal particolare prolungato iter della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 7442/2006).

Due Corti e la giustizia sportiva del calcio fra arbitrato e atto amministrativo e, più ancora, tra pubblico e privato

I profili giuridici della giustizia sportiva ed in particolare di quella relativa al cosiddetto "Giuoco Calcio", sembrano offrire il miglior banco di riprova della difficoltà di tracciare un netto confine, anche nel nostro ordinamento che pure è uno di quelli che maggiormente dà valore a questa distinzione, alla summa divisio fra diritto privato e diritto pubblico.

Ecco infatti che, con riguardo alla cosiddetta clausola di vincolo alla giustizia sportiva, la sez. I della Corte di cassazione, nella sentenza che precede, mantiene la qualificazione come clausola compromissoria per arbitrato irrituale ma ad un tempo sottolinea che questa volontà di adesione ad un sistema di giustizia privata (l'arbitrato irrituale è infatti un fenomeno integralmente negoziale, come tale nuovamente e più chiaramente qualificato dalla recente riforma del 2006 dell'arbitrato e dal nuovo art. 808-ter c.p.c.), quale adesione volontaria e tendenzialmente privatistica ad un modo "alternativo" di soluzione delle liti, «ripete altresì la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 220/2003 convertito con modificazioni nella legge n. 280/2003 che all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli or-

gani della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, vale a dire tutte le materie aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale del Giuoco Calcio»; quella stessa fonte normativa tuttavia, secondando un certo andamento (vorrei quasi dire un derapage) della pratica, all'art. 3, comma 1, prevede che è dato il ricorso alla giustizia statale dopo l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva (cioè di fenomeni negoziali quali sarebbero gli arbitrati irrituali ivi svolgentesi, sicché è strana la terminologia "esaurimento dei gradi", analoga a quella del diritto internazionale o del sistema della Conv. europea dei diritti dell'uomo).

Ma questo ricorso alla giustizia statale non sembra quello tipico che è configurabile nei confronti dei negozi, vale a dire una normale azione di I grado deducenti i vizi di formazione del negozio stesso e così in ultima analisi i vizi tipici della patologia contrattuale e/o i (parzialmente) "nuovi" vizi di cui all'art. 808-ter c.p.c., non è chiaro ancora se tassativi o meno.

Le tre pronunce, quella della Cassazione annotata dal cons.

Vidiri - con ampia bibliografia ove trovasi echi più precisi di queste nostre riflessioni di larga massima - e quelle del giudice amministrativo annotate dal prof. Vigoriti, fanno emergere il carattere polifonico di questo dibattito e questa cospicua anomalia sistematica secondo cui - con le parole della massima della pronuncia del Consiglio di Stato - il giudice amministrativo ha giurisdizione in relazione alle controversie occasionate dall'impugnazione delle decisioni rese dagli organi della giustizia sportiva, allorché le sanzioni inflitte rifluiscono nell'ordinamento statale per la loro gravità: e nell'estate del 2006 gravi, in effetti, davvero furono. Non si tratta qui evidentemente del sindacato che il Consiglio di Stato (smentito peraltro dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 15204/06, con nota di Sterbizzi in questa Rivista, 2007, 7, 981) reputa di poter svolgere in sede di impugnativa di nullità dei lodi rituali, in un contesto in cui l'art. 6 della L. n. 205/2000 ha lasciato una certa vaghezza sul regime impugnatorio dei lodi rituali resi in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sì che molte soluzioni sono state avanzate e dopo tutto chi scrive continua a ritenere che la più corretta sia quella di attribuire il momento annullatorio di scrutinio del lodo-sentenza (che è il preminente) alla Corte di appello secondo le norme del c.p.c. e il solo eventuale, e per vero alquanto sporadico, momento rescissorio al giudice amministrativo di I grado (questo momento rescissorio in tema di impugnazione per nullità dei lodi rituali, secondo una recente statistica relativa alla Corte di appello di Milano, si avrebbe soltanto nel 5% dei casi in cui è impugnato un lodo rituale, che a loro volta sono una frazione abbastanza esigua o comunque non considerevole dei casi in cui è reso un lodo rituale). Certo è, detto per incidens, che si può negare al Tar la giurisdizione sui lodi rituali solo se si ripudia la loro equiparazione (frutto delle sezioni unite n. 527/2000 e successive) proprio ai lodi liberi-negozi, i giudizi sui quali atterrebbero appunto alla giurisdizione esclusiva su diritti attribuita in particolari materie al giudice amministrativo.

Ebbene, ritornando alla giustizia sportiva, con riguardo dunque a questo coacervo (e "ircocervo") di pubblico e privato che è divenuta - e che forse in Italia non poteva non divenire - la giustizia sportiva con più marcata e convulsa evoluzione dopo l'estate del 2006 dei cosiddetti scandali calcistici oppure "Calciopoli", il tema all'ordine del giorno è quello - trattato nella schietta e vivace nota di Vigoriti - della possibilità di opporre una eccezione di difetto assoluto di giurisdizione in materia disciplinare, argomento di continuo riproposto dalla F.I.G.C. e che invece il giudice amministrativo continua a respingere. La via di uscita dall'impasse potrebbe ben essere quella, indicata nelle note che seguono, di ritenere che l'oggetto del giudizio di impugnazione davanti al giudice amministrativo non sia il lodo irrituale in sé, ancorché emesso da arbitri nominati dal Coni, ma gli atti federali che incorporano il contenuto del lodo stesso, il quale dunque non sarebbe più - come sostiene la Corte di cassazione - un negozio subito vincolante secondo le norme del codice civile, ma sarebbe piuttosto la premessa ottenuta attraverso un procedimento cognitivo e istruttorio para-arbitrale (distinto sia dall'arbitrato rituale che dall'arbitrato libero) per la pronuncia di un conforme provvedimento di natura amministrativa, soggetto come tale allo scrutinio del giudice amministrativo per ragioni di legittimità allorché le sanzioni irrogate, per la loro gravità coinvolgano norme e principii imperati-

vi dell'ordinamento statale. Bisognerebbe allora anche concludere che anche quando il lodo e il provvedimento del Coni susseguente non venga impugnato, esso mantenga questa sua natura e non degradi quindi mai ad atto di natura privata e negoziale come sarebbe se fosse un autentico lodo irrituale che vincola nell'ordinamento statale le parti come un contratto fra loro stesse concluso; mentre, quando viene impugnato davanti al Tar, questa sua natura di atto amministrativo, anche attraverso l'eventuale seguito conformativo in ipotesi di annullamento, acquista semplicemente maggior visibilità e spessore; per converso poi non sarebbe data nessuna impugnativa davanti al Tribunale civile di I grado competente per territorio nei confronti del detto presunto lodo irrituale, in quanto esso non è quel negozio che, solo, è soggetto al giudizio di I grado del giudice civile, costituendo appunto e piuttosto solo la premessa, ottenuta attraverso le forme di un arbitrato libero, e seppure vincolante all'interno del solo ordinamento sportivo, al fine di forgiare il giudizio che viene poi recepito nel provvedimento amministrativo di cui sopra. Senonché la costruzione non chiude bene non fosse altro perché, nello Statuto della F.I.G.C., all'art. 27, comma 4, è ora sancito proprio il diritto di agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato - e sembrerebbe dunque davanti ai Tribunali civili di I grado - per la nullità dei lodi arbitrali, di talché l'evoluzione giurisprudenziale amministrativa di cui sopra finisce con l'essere antinamica rispetto a questo dato statutario, che semmai si armonizza di più nei riguardi dell'impostazione della Corte di cassazione.

Insomma, una sorta di Babele, come non è stupefacente accaduta alla stregua di premesse "sistemologiche" così divaricate e/o anfibiae. Con epicentro in Roma. Verrebbe allora da chiedersi se i ludi circensi della Roma tardo-repubblicana (e di inizio dell'era del Principato), finanziati da privati impegnati nel cursus honorum e nelle relative elezioni, fossero allora percepiti - stante il risalto indubbio, pari oggi al Calcio, e questa venatura pubblicistica e addirittura politica - come un fenomeno organizzato e amministrato su base contrattuale, oppure (anche) nell'ambito di un ordinamento separato da quello della Res publica (giusta un approccio alla Santi Romano ante litteram) o coinvolgessero invece l'imperium - e non la sola auctoritas e autonomia negoziale - del magistrato "in carriera" che vi dava impulso, e che talora poteva essere quel praetor urbanus - aspirante al consolato; quando era "puntuale" e brillante "in suo anno", cioè verso i 42 anni - che sarebbe stato l'organo giurisdicente sulle liti.

(Claudio Consolo)

AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO, VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED AZIONABILITÀ DEI DIRITTI IN VIA GIUDIZIARIA

di Guido Vidiri

L'Autore dopo avere rivendicato il rilievo acquisito a livello scientifico dal diritto sportivo in ragione della sua interdisciplinarietà, esamina i complessi rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, per giungere, dopo tale disamina, alla conclusione che la pretesa di sottrarre alla cognizione dei giudici ordinari - sulla base del c.d. vincolo di giustizia sportiva, espressione dell'autonomia riconosciuta alle Federazioni sportive - non può trovare riconoscimento in presenza di controversie aventi ad oggetto diritti tutelati da norme inderogabili e da principi costituzionali.

Il carattere interdisciplinare del diritto sportivo

La Corte di cassazione 27 settembre 2006, n. 21005 offre lo spunto per una rivisitazione di alcune classiche problematiche dell'ordinamento sportivo, che hanno costituito oggetto nell'estate del 2006 di un rinnovato dibattito nel mondo sportivo in ragione del verificarsi del cosiddetto caso "Calciopoli", sorto a seguito di indagini da parte delle Procure della Repubblica di Napoli, Torino e Roma, che hanno portato dapprima, attraverso le trascrizioni di numerosi intercettazioni telefoniche ad opera delle suddette Procure, e di poi, attraverso l'attivazione dell'Ufficio indagini della Federazione Italiana Gioco Calcio, all'accertamento di illeciti e di violazioni di doveri di lealtà sportiva da parte di alcuni tesserati a club calcistici di antica tradizione (1).

L'articolato iter argomentativo della decisione in commento, e specificamente alcuni suoi significativi passaggi, permettono opportune puntualizzazioni su alcuni temi (rapporto tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, natura delle federazioni sportive nazionali e del vincolo imposto agli affiliati di non ricorrere alla tutela apprestata dai giudici statali) che - oltre a rivestire un particolare rilievo per le conseguenze ricollegabili in termini di immediato impatto con una realtà socio-economica, talvolta tragicamente esplosiva, collegata a discipline agonistiche (come il calcio) di largo seguito - si presentano per il giurista quale banco di prova di tematiche di non agevole soluzione stante il carattere interdisciplinare del diritto sportivo.

Della importanza a livello scientifico di tale materia si è presa, anche a livello di didattica universitaria, doverosa, seppure tardiva, coscienza in ragione della interdisciplinarietà che detta materia presenta (2), sicché può ora da tutti essere sottoscritta l'affermazione che per un proficuo studio di essa, seppure non può richiedersi una mera ipotetica onniscienza giuridica, non può tuttavia ritenersi sufficiente una approfondita conoscenza di un solo ramo del diritto (diritto societario, diritto penale, diritto amministrativo), essendo necessaria, invece, una «professionalità permanente» sui numerosi temi tradizionalmente ricollegati all'esercizio delle discipline agonistiche, non disgiunta, nello stesso tempo, da una sensibilità e da un interesse costante (non momentaneo o di improvvisa e tardiva nascita) verso il mondo dello sport e verso le sue dinamiche (3).

mazione che per un proficuo studio di essa, seppure non può richiedersi una mera ipotetica onniscienza giuridica, non può tuttavia ritenersi sufficiente una approfondita conoscenza di un solo ramo del diritto (diritto societario, diritto penale, diritto amministrativo), essendo necessaria, invece, una «professionalità permanente» sui numerosi temi tradizionalmente ricollegati all'esercizio delle discipline agonistiche, non disgiunta, nello stesso tempo, da una sensibilità e da un interesse costante (non momentaneo o di improvvisa e tardiva nascita) verso il mondo dello sport e verso le sue dinamiche (3).

Note:

(1) Per alcune considerazioni su "Calciopoli" - cui sono seguite la retrocessione in serie B di una delle più importanti società del calcio professionistico nazionale ed internazionale (Juventus) con la revoca dello scudetto conquistato nel campionato 2004/2005, nonché la penalizzazione di altre squadre (Milan, Fiorentina, Lazio, Reggina) con la sottrazione ai danni delle stesse di punti di classifica da scontare nella partecipazione al campionato 2006-2007 di serie A - vedi in dottrina: L. Giacomardo, *Diretta, oggettiva, presunta: nello sport la responsabilità fa da sé (e fa per tre)*. *Natura giuridica dell'arbitro, sanzioni ed intercettazioni*, in *Lo scandalo del calcio tra frode e illecito sportivo. Tutto il marcio minuto per minuto*, in *Diritto e giustizia*, inserto speciale, n. 24 - sabato 17 giugno 2006, 50 e ss., cui *adde* in giurisprudenza, per alcuni degli interventi del giudice amministrativo su specifiche problematiche scaturite dalle penalizzazioni operate dagli organi di giustizia sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio, vedi T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, 1 settembre 2006 n. 7910; T.A.R. Lazio, Sez. III, 1 settembre 2006 n. 7909; T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, ord. 22 agosto 2006 n. 4671; T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, ord. 22 agosto 2006 n. 4666, in *Anticipazioni e novità*, in *Foro it.*, settembre 2006, c. 15-22.

(2) Non può sottacersi che la sottolineata diffusione della cultura sullo sport fa avvertire la mancanza di una periodica pubblicazione sui numerosi temi giuridici che le attività agonistiche portano nella realtà fattuale di tutti i giorni all'attenzione degli operatori del diritto, e fa sorgere il rammarico che alla cessazione della pubblicazione della *Rivista di diritto sportivo* - cui avevano collaborato studiosi famosi versati nelle diverse discipline giuridiche (tra gli altri: C.A. Jemolo, M.S. Gannini, W. Cesarini Sforza, P. Barile, A. Jannuzzi, G. Marasà, A. Montel) non sia seguita alcuna iniziativa editoriale capace di raccogliergliene l'eredità.

(3) Seppure con i dovuti adattamenti appaiono utili, con riferimento anche a quanti sono chiamati a rivestire posizioni di rilievo nell'ordinamento sportivo (ed a risolvere quali specialisti in un settore della scienza giuridica problematiche aventi ricadute nelle regolamentazioni delle discipline agonistiche), le riflessioni sul versante politico-istituzionale di J. Ortega Y Gasset, *La ribellione delle masse*, traduzione di Battaglia e Greppi, Milano 2001, 136-137, che - dopo avere premesso che lo specialista, se chiuso nella piccola cella del suo laboratorio e se privo di una cultura integrale, è un non sapiente "perché ignora formalmente quanto non rientra nella sua specializzazione" e, nello stesso tempo, è un non ignorante "essendo uomo di scienza e conoscendo personalmente una sua particella dell'universo" - definisce tale specialista come un sapiente-ignorante «cosa estremamente grave perché si comporterà, in tutte le questioni che ignora, non già come un ignorante, bensì con tutta la petulanza di chi nei suoi problemi specifici è un sapiente».

I difficili rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale

Si è di recente sottolineato (4), con riguardo al nostro Paese, come nello spazio temporale di circa mezzo secolo si sia passati - per quanto attiene al rapporto tra Stato e mondo dello sport - dall'affermare che "le norme del diritto sportivo non hanno nulla a che vedere con il diritto comune" (5), al riconoscimento per il CONI, da parte del legislatore statale, del ruolo di "garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale" (6).

Orbene, è innegabile che da tempo risalente non possa più parlarsi della indifferenza della legislazione statale verso il mondo dello sport e che attualmente gli stretti collegamenti dell'ordinamento sportivo con quello internazionale facente capo al CIO nonché con quello comunitario, importino la necessità di individuare una regolamentazione dei possibili conflitti tra ordinamenti diversi (7). In questa ottica è stato anche puntualmente rilevato che la legge 23 marzo 1981 n. 91 - rubricata «norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti» - ha determinato in maniera chiara una emersione dell'ordinamento sportivo e più precisamente una sua spinta verso l'alto rispetto al diritto statale, per non essere più relegata la sua struttura organizzativa nel recinto del diritto interno e per non potere più essere reputata come sommersa, visto il rilievo che per via di questa aggiunta normativa assume sul piano del sistema il vigente apparato sportivo (8).

Una siffatta evoluzione, che si è concretizzata negli ultimi tempi in numerosi interventi legislativi, rende possibile anche nel ristretto ambito nazionale una conflittualità tra norme di differente natura ordinamentale e comporta la necessità di una ricomposizione delle antinomie che passi attraverso l'individuazione di un principio capace di risolvere simili contrasti (9).

In occasione di un'altra vicenda, conosciuta nel mondo sportivo come "caso Catania" (10), è stato sostenuto che le incertezze che si manifestano nel mondo sportivo sono in buona misura collegabili ai difficili, e non ancora ben definiti rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo, e specialmente ad una legislazione che, pur prendendo decisamente atto di un sempre più diffuso «pluralismo sociale», caratterizzante gli stati democratici, si manifesta sempre in bilico tra una concezione volta a regolare i fenomeni di gruppo, come quello sportivo, in una ottica prevalentemente "privatistica", ed una distinta opzione volta invece a demandare allo Stato non marginali poteri di controllo e di ingerenza in ragione della specifica natura degli interessi coinvolti, che sovente pervengono a dimensione collettiva (11).

Orbene, la presa d'atto del carattere giuridico dell'ordinamento sportivo in ragione del riconoscimento del potere normativo e di autorganizzazione ad esso riconosciuto dalla legislazione statale e della soggettività

delle sue diverse articolazioni, nonché la conseguenziale coesistenza nell'ambito di uno stesso territorio di due ordinamenti distinti, non può non accompagnarsi, come si è già detto, ad una inevitabile area di conflittualità, la cui estensione è tanto maggiore quanto più pressante risulta la pretesa di ciascun ordinamento di gestire in modo esaustivo i rapporti con i propri destinatari sia attraverso un monopolio delle tutele delle loro posizioni sia attraverso un esercizio in via esclusiva del diritto a punire.

In questa ottica è stato ribadito che l'ordinamento sportivo deve qualificarsi come autonomo, capace in quanto tale di porsi come distinto dall'istituzione ovvero dall'ordinamento dal quale riceve non solo la propria

Note:

(4) Cfr. al riguardo: L. Giacomardo, *Legittimo il vincolo di giustizia delle federazioni sportive. Secondo la Suprema Corte garantisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Diritto e formazione*, 2005, 1584.

(5) In questi termini: B. Zauli, *Essenza del diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1962, 229 ss.

(6) Cfr. art. 7 della legge 27 luglio 2004 n. 186 di conversione del d. lgs. 28 maggio 2004 n. 136.

(7) Sulle diverse articolazioni dell'ordinamento sportivo nazionale e sul suo collegamento internazionale e comunitario vedi *amplius*: Giacomardo, *op. loc. ult. cit.*

(8) Cfr. in questi termini: S. Landolfi, *La legge n. 91 del 1981 e la "emersione" del diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1982, 36 ss.

(9) Tra i numerosi e più recenti interventi legislativi vanno richiamati per la loro rilevanza la legge 17 ottobre 2003 n. 280 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) e il decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137»).

(10) La vicenda che ha interessato la società calcistica etnea ha preso l'inizio dalla revoca da parte della FIGC della affiliazione di detta società e dalla esclusione della stessa dal campionato calcistico ad opera del Consiglio direttivo della Lega. Dopo che gli organismi sportivi avevano rifiutato di dare esecuzione alle statuizioni del Tar Sicilia, che aveva anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta* disposto che la società venisse iscritta, seppure con riserva, al campionato di serie C/1 anno 1993/1994, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, dopo avere premesso che la clausola compromissoria di cui allo Statuto della FIGC può operare unicamente nell'ambito strettamente tecnico-sportivo (e non invece importare una rinuncia preventiva ad interessi di natura pubblica tutelabili ex art. 113 Cost.) e dopo avere ancora precisato che gli atti di non iscrizione ad un torneo o ad un campionato sono espressione di un potere pubblico delle Federazioni sportive, sicché tali atti sono suscettibili di impugnativa da parte del giudice amministrativo, ha infine confermato soltanto la revoca della sospensione e lasciato agli organi sportivi di valutare la scelta dei modi e delle forme di svolgimento dell'attività agonistica - e quindi anche la formazione o la modifica del calendario di calcio - vertendosi in un ambito strettamente tecnico-sportivo di esclusiva competenza delle Federazioni, cui va riconosciuta una autonomia tecnico-amministrativa al fine di assicurare un corretto svolgimento delle competizioni sportive. Cfr. per le sorti giudiziarie della suddetta vicenda: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (ord.) 9 ottobre 1993 n. 536, e T.A.R. per la Sicilia, sede di Catania, Sez. III, (ord.) 29 settembre 1993 n. 929, in *Foro it.* 1994, 551-512.

(11) Vedi in tali sensi: G. Vidiri, *Il «caso Catania»: i difficili rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo*, in *Foro it.* 1994, III, 511.

legittimazione ma anche la garanzia (12); ed è stato altresì evidenziato nello stesso tempo come la salvezza e l'efficienza dello stato moderno vada ravvisata «nella sua capacità di organizzare le autonomie: anzi di organizzare se stesso come rete, come collettore e *relais* delle varie spinte autonome, aggiungendosi anche come il rapporto che sembrava faticoso, se non conflittuale, fra autonomia sportiva (come ordinamento fatto di regole, e di istituzioni per farle applicare e ristabilire, se violate) e l'ordinamento statale, sia giunto a piena maturazione, perché ora l'autonomia dell'ordinamento sportivo non è un risultato del contenimento dell'ordinamento statale ma il modo normale, ordinario di autogoverno di una comunità», in quanto «l'eccezione sarebbe che lo stato si ingerisse nel governo dello sport» (13).

Gli enunciati principi, con l'attribuzione di ampi spazi di autonomia all'ordinamento sportivo - che, come ha sottolineato la decisione in commento, trova il suo fondamento nell'art. 18 Cost. (concernente la libertà associativa) e nell'art. 2 Cost. (relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo) - offrono le coordinate per un costruttivo approccio all'esame delle problematiche affrontate dai giudici di legittimità, per la cui soluzione non può però prescindere da ulteriori considerazioni.

Ed invero sul piano strettamente giuridico-istituzionale va in primo luogo rimarcato come il rafforzamento delle autonomie, nei termini in precedenza indicati, non può mai legittimare un abbandono da parte dell'ordinamento statale di quel nucleo di norme e di principi che, per il loro carattere unificante, non sono suscettibili di condizionamenti o limitazioni di alcun genere; ed infatti la loro rinuncia finirebbe per tradursi in una negazione delle funzioni e dei poteri sovrani dello Stato (14), e con essa in un dissolvimento del suo stesso ordinamento che, per la sua natura originaria e sovrana, non può essere permeabile a forme di totale ingerenza ad opera di un ordinamento, quale quello sportivo, di natura settoriale e derivata (15).

Sotto altro versante non può sfuggire ad un attento conoscitore delle dinamiche socio-politiche correlate al mondo sportivo come sia latente il pericolo che si finisca per pervenire di fatto, e non solo per precise scelte normative, ad una autonomia dell'ordinamento sportivo, improntata ad una flessibilità oscillante tra una sua ingiustificata amplificazione - ad iniziativa di gruppi di potere che hanno eletto lo sport come terreno privilegiato per l'acquisizione di una notorietà non di rado funzionalizzata al perseguimento di meri interessi economici - o all'opposto ad una sua drastica riduzione da parte delle forze governative in ragione della volontà di accrescere - specialmente in relazione a discipline di larga popolarità - i consensi attraverso una enfaticizzazione dei contributi da esse forniti al mondo dello sport ed agli atleti nei casi di conquiste di coppe, di trofei e di successi di vasta eco a livello internazionale (16).

L'autonomia dell'ordinamento sportivo ed il c.d. vincolo di giustizia sportiva

Della pretesa dell'ordinamento sportivo di usufruire di ampia autonomia talvolta finanche a discapito della natura unificante dell'ordinamento generale costituisce significativa espressione l'inserimento negli statuti (e nei regolamenti) delle singole federazioni sportive di clausole compromissorie che impongono alle società ed ai singoli tesserati di adire, per le controversie connesse con l'attività agonistica, gli organi della giustizia sportiva (17). L'art. 4, comma 5, della legge 23 marzo 1981 n. 91 statuisce inoltre che il contratto individuale dello sportivo professionista può prevedere una clausola compromissoria con la quale le controversie insorte per la sua attuazione vengono deferite ai collegi arbitrali (18).

Note:

(12) Per tale assunto vedi: Giacomardo, *Legittimo il vincolo di giustizia cit.*, 1585 e nt. 12, che richiama la classica monografia di S. Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze 1946, 33.

(13) In questi precisi termini: A. Manzella, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.* 1993, 2.

(14) Così Vidiri, *Il «caso Catania» cit.*, 513.

(15) Qualifica la natura dell'ordinamento sportivo «derivata» da quello statale, che conferisce al primo il carattere della «giuridicità»: R. Frasca-rola, voce *Sport (diritto pubbl. e priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano 1990, XLII, 513 ss., cui *adde* A. Quaranta, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.* 1979, 29 ss.

(16) Per la dimostrazione che gli interessi politici non sono un esempio di «inquinamento» dello sport riservato solo alla nostra epoca per risalire ai tempi antichi, e che quindi la storia è destinata a ripetersi seppure con diverse e più raffinate modalità e con diversi protagonisti, vedi: Karl-Wilhelm Weeber, *Olimpia e i suoi sponsor (Sport, denaro e politica nell'antichità)*, traduzione dal tedesco di G. Pilone Colombo, Ed. Garzanti, 1992, spec. 25-29, che a conferma del suo assunto ricorda come nel 68 d.c. i Romani assistettero ad un trionfo tutto speciale, quello di un atleta che primo tra di essi aveva conquistato il titolo di *periodonike*, titolo supremo per un atleta per stare ad indicare la vincita in tutti i quattro grandi giochi panellenici (Olimpici, Pitici, Istmici e Nemei). Tale atleta, rispondente al nome di Nerone, ebbe l'avvedutezza di trasformare, in un periodo di diffusa impopolarità, la corona sportiva in una moneta politica sonante, guadagnandosi quantomeno la simpatia di una parte della popolazione capitolina - quella priva di senso critico ed avida di spettacoli sensazionali - nonostante che la vittoria fosse scaturita da una serie di fatti corruttivi tanto che gli organizzatori dei giochi Olimpici, per vendicarsi della perdita di prestigio subita a causa delle manipolazioni neroniane, cancellarono di punto in bianco la 211ª Olimpiade dai documenti ufficiali dei Giochi.

(17) Al vincolo di giustizia sportiva fa espresso riferimento il recente Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio - pubblicato in Roma il 6 marzo 2007 ed entrato in vigore il 7 marzo 2007 - all'art. 7, comma 2 («I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali disciplinano il vincolo sportivo e limitano la sua durata») ed all'art. 30, comma 2 (i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi o loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale «in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico»).

Questa premessa sollecita qualche ulteriore considerazione sul c.d. vincolo di giustizia sportiva che impone a tutti i tesserati e le società affiliate nonché a quanti appartengono all'ordinamento sportivo (o hanno assunto vincoli con la costituzione del rapporto associativo) di accettare - per quanto riguarda il calcio - la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti adottati dalla FIGC e dai suoi organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. In mancanza di autorizzazione da parte del Consiglio federale a ricorrere alla giurisdizione statale per gravi ragioni di opportunità, ogni comportamento contrastante con l'obbligo scaturente da tale vincolo o volto ad eluderlo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali (19).

Efficacemente è stato evidenziato per quanto attiene al vincolo sportivo che quel che deve esaminarsi non è tanto se il soggetto appartenente all'ordinamento sportivo possa adire l'autorità giurisdizionale dello Stato ma, viceversa, quando e soprattutto in relazione a quali materie possa ritenersi corretto ed ammissibile l'intervento di un giudice statale (20). Ed è stato realisticamente rimarcato come lo sport odierno di alto livello sia caratterizzato dal coinvolgimento di notevoli interessi economici, sicché, mentre in passato le somme in gioco erano basse - e non risultava quindi particolarmente conveniente portare le questioni controverse di fronte ai giudici statali e si tendeva più facilmente ad accettare le decisioni dei giudici sportivi - essendo ora mutate le circostanze economiche resterà comunque una sfera di conflittualità (21).

La presa d'atto della realtà attuale e l'esigenza di delimitare i confini tra giustizia sportiva e giustizia statale, consentendo l'approdo a più rassicuranti certezze, inducono a partire dall'esame della natura delle Federazioni sportive (22).

L'auspicio che era stato sin da epoca risalente avanzato da più parti per una chiara e definitiva risposta del legislatore alla problematica della natura delle Federazioni sportive nazionali (23), ha trovato realizzazione con il d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (poi modificato ed integrato dal d. lgs. 8 gennaio 2004 n. 15), che ha espressamente attribuito a tali federazioni, non più incluse tra gli organi del CONI, la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono fini di lucro e che sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel decreto, dalle discipline del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione (24).

Note:

(18) Sulla clausola compromissoria di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 91 del 1981 e sull'arbitrato sportivo vedi: Vidiri, *Il lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.* 2001, 986-988; Id., *Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d. lgs. 23 luglio 1999 n. 142*, in *Riv. dir. sport.* 2000, 668 ss.; Id., *Il caso Maradona: la giustizia civile e quella ordinaria a confronto*, in *Foro*

it. 1991, III, 337 ss., che ritiene che l'arbitrato sportivo abbia natura irrituale, osservando al riguardo che - se si considera che il lodo irrituale, per essere invalidabile solo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2113 c.c., è più stabile rispetto a quello rituale per la estesa impugnabilità di quest'ultimo - non può poi dubitarsi che la tesi che assegna alla decisione dei collegi arbitrali la natura di lodo libero risulta sicuramente più funzionale alle esigenze dell'ordinamento sportivo. Per identica opinione vedi: M. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino 2004, 182 ss.; L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli 1999, 238; Frascaroli, *op. cit.*, 532. Per la natura rituale dell'arbitrato vedi invece C. Punzi, *Le clause compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *iv. dir. sport.* 1987, 253 ss.

La giurisprudenza prevalente è per la natura irrituale dell'arbitrato; vedi infatti: Cass., sez. un., 27 aprile 1993 n. 4914, in *Foro it.* 1994, I, 1534; Cass. 6 aprile 1990 n. 2889, in *Arch. Civ.* 1990, 911.

(19) Sul vincolo di giustizia sportiva - che è ora regolato dall'art. 30 dello Statuto della FIGC pubblicato il 6 marzo 2007 - cfr. tra gli altri: A. De Silvestri, in AA. VV., *Diritto dello sport*, Ed. Le Monnier Università, Firenze 2004, 99 ss.; Id., in AA. VV., *La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280*, Forlì, 95 ss.; C. Alvisi, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva. Il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Milano 2000, 380 ss.; M. Coccia, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. giur. sport.* 1997, 605 ss., che sottolinea anche come in tema di controversie sportive la questione giuridica principale che il mondo dello sport si trova di fronte è sempre la stessa: come risolvere tali controversie mediante strumenti giuridici predisposti dallo stesso mondo dello sport, limitando così, per quanto possibile, l'intervento delle giurisdizioni ordinarie e la connessa interferenza tra il diritto statale, infra-statale (quale quello regionale o comunque delle entità territoriali sub-statali) o extra-statale (quale quella della Comunità europea) ed il diritto proprio delle istituzioni sportive (pag. 607).

(20) Così Giacomardo, *Legittimo il vincolo di giustizia cit.*, 1587.

(21) In questi sensi Coccia, *Fenomenologia della controversia sportiva cit.*, 627-628, che aggiunge anche come nell'ambito dei cosiddetti diritti disponibili, e particolarmente in riferimento alle controversie tra istituzioni sportive e società o atleti affiliati, la giustizia privata sportiva può porsi in modo prevalente e più efficace rispetto alla giustizia pubblica mediante meccanismi arbitrali e conciliativi, come è avvenuto in Francia ed in Spagna.

(22) Passaggio obbligato per un buon funzionamento della giustizia sportiva oltre ad un «diritto certo» è necessaria anche la garanzia della «terzietà» e della «indipendenza» degli organi deputati alla istruttoria ed alla risoluzione delle liti sportive. Sotto tale versante suscita qualche riserva il disposto dell'art. 35 dello Statuto della FIGC di recente approvazione, perché la pur espressa opportuna previsione volta a privilegiare la competenza specifica si accompagna però ad un eccessivo allargamento della platea dei nominandi, con la possibilità dell'esercizio da parte degli stessi anche di attività professionali con possibili, seppure indiretti, intrecci con una delle infinite articolazioni del mondo sportivo; il che determina il pericolo di opzioni incentrate su motivi - non esclusi quelli di esclusiva natura socio-politica - non funzionali ad un ottimale svolgimento dei compiti di giudice sportivo.

(23) Tra i molti che hanno sollecitato un intervento del legislatore vedi: F.P. Luiso, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione*, in *Giust. civ.* 1980, I, 2574, ed in epoca più recente: D. Mastrangelo, *L'organizzazione dello sport e l'ordinamento statale*, in *Aspetti pubblicistici dello sport*, Bari 1994, 47.

(24) Sulla natura delle federazioni sportive nazionali a seguito della legge n. 242 del 1999 sul riordino del CONI vedi Vidiri, *Le federazioni sportive nazionali tra vecchia e nuova disciplina*, in *Foro it.* 2000, I, 1479; e tra gli altri Alvisi, *Autonomia privata cit.*, 269 ss. ed in epoca più recente: O. Forlenza, in AA. VV., *Diritto dello sport cit.*, 73 ss., anche per la precisazione che la previsione di una «valenza pubblicistica» di specifici aspetti dell'attività delle Federazioni non sembra comportare conseguenze in ordine alla configurabilità giuridica delle medesime per essere del tutto evidente che un soggetto privato può svolgere funzioni pubbliche. Per una completa ricostruzione del dibattito, antecedente al d. lgs. n. 242 del 1999, sulla natura delle Federazioni sportive vedi: R. Caprioli, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli 1997.

L'indicato intervento legislativo ha condotto ad un nuovo e mutato rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale e ad una giustizia sportiva incentrata sul potere disciplinare spettante alle federazioni - come ad ogni altra associazione - sui propri associati; ed ha portato da un lato ad individuare nei regolamenti federali meri atti interni, privi pertanto di efficacia per l'ordinamento statale in quanto mera espressione dell'autonomia privata riconosciuta nei rapporti associativi dall'art. 16 c. c., ed a classificare, dall'altro, l'ingresso dei soggetti nella comunità sportiva (e la loro fuoriuscita da detta comunità) non più tra i provvedimenti amministrativi (25), ma entro gli schemi negoziali propri del diritto privato configurandosi il tesseramento dell'atleta come suo atto di adesione alla Federazione sportiva e la revoca dell'affiliazione (e la radiazione dal ruolo federale) come vera e propria esclusione da detta Federazione, equiparabile alla fattispecie oggetto del disposto dell'art. 24 c. c. (26). Tutto ciò comporta una impossibilità del vincolo sportivo di porre limitazioni di alcun genere al diritto dell'atleta (e delle società o associazioni) di adire per i suddetti atti il giudice statale nonostante che per l'art. 2, comma 1, lettera b) della l. n. 280 del 2003 sia riservata all'ordinamento sportivo la regolamentazione delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive». Ed infatti, seppure è indubbio che la suddetta legge abbia inteso determinare un notevole ampliamento dell'area di operatività della giustizia sportiva ed una corrispondente riduzione degli spazi di intervento del giudice ordinario e di quello amministrativo, detta legge ha però nello stesso tempo statuito che rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario «sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti». Espressione quest'ultima da interpretarsi nel senso costituzionalmente orientato di non sottrarre al giudice dei diritti tutte quelle controversie, che pur scaturenti da condotte sanzionabili a livello sportivo, finiscano per incidere sullo *status* degli atleti, delle società o delle associazioni, o per produrre gravi lesioni, talvolta irreversibili, sulla posizione lavorativa dell'atleta e sullo assetto patrimoniale delle società o associazioni sportive (27).

A ben vedere, contrariamente a quanto voluto dal legislatore, gli spazi di operatività del vincolo sportivo sono nella realtà fattuale destinati progressivamente a restringersi per una sempre più diffusa ramificazione degli interessi correlati al professionismo sportivo che, specialmente in discipline agonistiche di grande diffusione, hanno per destinatari terzi estranei alle discipline federali. Fenomeno questo, che emerso in tutta la sua portata a seguito della trasformazione, ad opera del d.l. 20 settembre 1996 n. 485 (convertito con legge 18 novembre 1996, n. 586), dello scopo delle società sportive da «ideale» in «lucrativo», con l'inquadramento di dette società in quelle di capitali, si è poi incrementato

con la quotazione in borsa di importanti società calcistiche (Juventus, Lazio, Roma) ed è destinato ad assumere una dimensione ancora più estesa in caso della costituzione di società con azionariato popolare. A fronte di tali interessi ed in presenza di interventi di organi sportivi suscettibili di incidere negativamente sulla loro portata risulterebbe priva di qualsiasi consistenza giuridica ogni pretesa che, delegando il monopolio di tali posizioni alla giustizia sportiva, ponesse limiti alla loro tutela davanti ai giudici statali (28).

Alla stregua di tali considerazioni appare, dunque, pienamente condivisibile l'assunto di chi rileva che

Note:

(25) Per il costante indirizzo giurisprudenziale volto ad attribuire natura di atti amministrativi ai provvedimenti attinenti al momento genetico e terminale dello svolgimento dell'attività sportiva vedi: Cass., sez. un., 26 ottobre 1989 n. 4399, in *Giust. civ.* 1990, I, 899 ed in *Foro it.* 1990, I, 899, con nota di G. Catalano, *Quando il gioco si fa pesante: le Sezioni Unite sul "parquet"*, nonché tra le altre - per la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti il tesseramento degli atleti e la loro radiazione dai ruoli federali - Consiglio Stato, sez. VI, 10 novembre 1998 n. 1533, in *Cons. Stato* 1998, I, 1808; T.A.R. Lazio, sez. III, 11 agosto 1986 n. 2476, in *Riv. dir. sport.* 1987, 689 e, tra i giudici di merito, Pret. Modena 10 febbraio 1987, in *Nuova giur. civ.* 1987, I, 721.

(26) In questi sensi Vidiri, *Le federazioni sportive nazionali cit.*, 1481.

(27) Cfr. al riguardo: Giacomardo, *Sport e diritto: giurisdizione esclusiva e diffidenza verso la giustizia interna. Le incertezze nell'applicazione della legge n. 280 del 2003*, in *Il caso Napoli. Fallimento delle società e trasferimento del titolo sportivo*, in *Diritto e giustizia* 2004, n. 35, suppl., XXX, che evidenzia come sia stata ritenuta la possibilità di adire il giudice statale quando un provvedimento disciplinare incida su diritti soggettivi, come nel caso di una sanzione comminata dalla società sportiva, che comporti a tempo indeterminato l'impossibilità di ottenere il tesseramento per un atleta legato alla società di appartenenza da un contratto avente ad oggetto le prestazioni lavorative. In argomento vedi pure: Vidiri, *Le controversie sportive ed il riparto della giurisdizione*, in *Giust. civ.* 2005, I, 1630-1631, che manifesta riserva sulla tenuta dell'art. 3 della legge n. 280 del 2003 volto a devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia - non inclusa cioè in quelle di natura economica o riservate agli organi di giustizia sportiva ai sensi del precedente art. 2 - «avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive» alla stregua del *dictum* dei giudici della legge (Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204), che hanno rimarcato come l'art. 103, comma 1, Cost. non attribuisca al legislatore ordinario un potere assoluto ed incondizionato di ampliare a dismisura le «materie» devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che dette materie devono presentare la stessa natura di quelle devolute alla giurisdizione di legittimità «che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità, nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino di fronte al giudice amministrativo».

(28) Sulla legge n. 586 del 1996 vedi: G. Chiaia Noya, *La nuova disciplina delle società sportive professionistiche*, in *Riv. dir. sport.* 1997, 629 ss.; Vidiri, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91*, *ivi*, 3 ss., che sottolinea come in ragione dell'introduzione dello scopo lucrativo nelle società sportive è mutata la posizione dei singoli soci, i quali diversamente dal passato hanno diritto alla distribuzione degli utili alla stregua di quanto disposto dagli artt. 2350 e 2433 c.c. (per le società per azioni) e dall'art. 2492 c.c. (per le società a responsabilità limitata); possono divenire possessori di azioni privilegiate con una più elevata partecipazione agli utili annuali ed alla ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione (artt. 2350 e 2351, comma 2, c.c.); sono abilitati ad alienare le azioni, lucrando la differenza tra il valore iniziale di acquisto e quello di vendita, e vedono meglio garantiti i loro diritti a seguito di un potenziamento proprio dei controlli giurisdizionali (pagg. 15-16).

quanti vorranno considerare riservate alla giustizia interna, ovvero sprovviste di tutela esterna, situazioni soggettive comunque connesse con l'ordinamento sportivo, dovrà perciò fare i conti con i principi del codice civile in materia associativa, con gli artt. 10 e 12 l. n. 91/1981, nonché, infine, con gli artt. 1,4,18,24, 41 e 113 Cost., perché se è astrattamente possibile che la legge n. 280/2003 possa avere privato di tutela situazioni fondate in precedenza su norme parimenti primarie (nessun segnale di abrogazione, espressa o tacita, è dato comunque rinvenire nella stessa), a differenti conclusioni deve in ogni caso pervenirsi, nel nostro sistema a Costituzione rigida, per quelle che trovano in questa diretta applicazione (29).

Gli "agenti inquinanti" dell'autonomia dell'ordinamento sportivo

Per concludere, l'autonomia dell'ordinamento sportivo - di cui la decisione in commento ha lumeggiato la portata attraverso l'esame di numerose clausole dello Statuto della FIGC e della loro compatibilità con alcune norme della Carta costituzionale - non può, come si è ribadito, legittimare la violazione di situazioni giuridicamente indisponibili per l'ordinamento statale perché deve soggiacere a limitazioni ogni qual volta si versi in casi in cui è messo in pericolo il carattere unificante dell'ordinamento generale.

Nonostante si sia pervenuti attraverso i ricordati contributi dottrinari e giurisdizionali a tracciare le coordinate per una corretta delimitazione delle aree di operatività della giustizia civile e di quella statale, le difficoltà a livello pratico di coordinamento tra i due distinti ordinamenti sono destinate ugualmente a perpetuarsi in ragione delle tante aggressioni che la prestazione sportiva può subire ad opera di quelli che, con perspicua espressione, sono stati definiti "agenti inquinanti" - tra i quali può annoverarsi anche la politica - che, con temporalizzazioni differenziate e con intensità diverse, possono colpire il suo grado di spontaneità e di autonomia (30). In questa ottica è stato rilevato che alla pluralità di interessi dei governi nell'attività sportiva - capaci di spaziare dalla volontà di assicurare al godimento collettivo uno spettacolo di risonanza sino all'esigenza di ricavare prestigio interno o esterno da parte di statisti o di regimi politici, ed ancora dal desiderio di promuovere la diffusione della pratica sportiva a livelli popolari sino alla necessità di offrire visibilità alle potenzialità di una nazione emergente - si è sempre contrapposta «una gelosa tendenza, non sempre soddisfatta e qualche volta addirittura completamente disattesa, dell'organizzazione sportiva a rimanere costantemente indipendente dal potere politico» (31).

Tra tali interessi il più capace di inquinare la genuinità dei valori dello sport è quello delle forze politiche di fare dello sport uno strumento di acquisizione di consensi aggiuntivi da perseguire anche attraverso condizionamenti nelle scelte degli organismi chiamati a ge-

stire momenti rilevanti dello svolgimento delle attività agonistiche.

Come è noto ad opera del d. lgs. n. 242 del 1999 (modificato dalla legge n. 15 del 2004), con il riconoscimento espresso della sua natura pubblica, già ammessa a livello dottrinario, il CONI ha visto accrescere i suoi poteri anche attraverso la previsione di più incisive forme di controllo sulle federazioni sportive nazionali (sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva) che si sono tradotte in limitazioni potenzialmente invasive della loro libertà associativa; nello stesso tempo il CONI è stato posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero per le sport e per le politiche giovanili) (32).

Se in giurisprudenza - come è stato osservato - si è negato che l'attività di vigilanza possa intervenire a modificare le manifestazioni di autonomia statutaria degli enti pubblici vigilati, nella dottrina si è messo in luce, su di un piano più generale, come nell'organizzazione pubblica il contenuto della vigilanza non si esaurisca nel mero controllo ma si eserciti anche attraverso atti di amministrazione attiva, estrinsecandosi nell'adozione di una serie di atti, quale l'approvazione di bilanci e delle delibere particolarmente importanti dell'ente vigilato, nella nomina di commissari straordinari, nello scioglimento degli organi dell'ente, nell'esercizio dei poteri volti ad ottenere informazioni e nella prefissione di indirizzi (33).

Tutto ciò induce a nutrire fondate riserve sui recenti interventi legislativi potendo la nuova disciplina rendere maggiormente permeabile il mondo dello sport a forme di condizionamento politico lesive della sua tradizionale autonomia.

Ed invero, l'accentramento ed il potenziamento dei poteri del CONI a discapito di quelli delle federazioni - di cui si ha un ulteriore riscontro nel recente Statuto delle FIGC configurante un coerente completamento delle opzioni caratterizzanti il d. lgs n. 242 del 1999 - attestano la presenza di una organizzazione verticistica con una accentuazione dei poteri pubblicistici

Note:

(29) In questi sensi: De Silvestri, in Aa. Vv., *Diritto dello sport*, cit., 111, che aggiunge che brulicano di situazioni di tal fatta sia lo sport professionistico, ove accanto al diritto al lavoro fa da *pendant* l'altro di iniziativa economica delle società, specie dopo la possibilità offerta dalla legge n. 586/1996 di perseguire lo scopo di lucro, sia lo sport dilettantistico, incentrato sui valori inviolabili della persona e sull'esercizio di libertà fondamentali.

(30) In tali sensi vedi R. Prelati, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano 2003, 459.

(31) In questi termini cfr. Prelati, *La prestazione sportiva* cit., 460-461.

(32) Per un dettagliato esame degli aspetti innovativi del riordino del CONI vedi: Alvisi, *Autonomia privata* cit., 18 ss. cui *adde*, con specifico riferimento alle funzioni ed ai compiti del CONI, Forlenza, in Aa.Vv., *Diritto dello sport* cit., 46-53.

(33) Così Vidiri, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e d. l. n. 220 del 2003*, in *Giust. civ.* 2003, II, 512.

che - oltre a restringere gli spazi, come si è visto, di autonomia dei soggetti privati deputati a presiedere, in maniera articolata e diffusa nel territorio, la regolamentazione e l'organizzazione delle diverse discipline agonistiche a livello professionistico, dilettantistico e giovanile - rende praticabile forme di più incisiva e diretta intramissione della politica nello sport.

Sotto altro versante non può sottacersi che i poteri di vigilanza sul CONI da parte del Ministero che si traducono, oltre che nell'approvazione dello Statuto del CONI, anche nel potere di scioglimento di importanti organi sportivi e nella nomina al loro posto di Commissari straordinari (art. 13 d. lgs. n. 242 del 1999) (34), possono far venire meno un elemento da sempre qualificante del mondo dello sport, quello di fare affidamento su di una classe dirigente sportiva,

storicamente di estrazione differente rispetto a quella politica, per essere attinta solitamente in ambiti diversi e per essersi ispirata a valori ed ad ideali di altra matrice e collocazione (35).

Note:

(34) Sui rapporti tra il CONI ed il Ministero vigilante vedi Forlenza, in Aa. Vv., *Diritto dello sport cit.*, 53-54.

(35) Reputa tale estrazione della classe dirigente sportiva una prerogativa attuale della organizzazione sportiva a rimanere ostinatamente indipendente dal potere politico: Prelati, *La prestazione sportiva cit.*, 461. In argomento vedi pure Alvisi, *Autonomia privata cit.*, 55, che ricorda però come in epoca corporativa la strumentalità della relazione CONI-partito nazionale fascista era garantita dalla nomina politica del presidente e del segretario generale, di per sé considerata sufficiente a consentire l'ingerenza del p.n. f. sull'attività del CONI anche in assenza di uno esplicito potere di controllo del primo sul secondo.

GIUSTIZIA DISCIPLINARE E GIUDICE AMMINISTRATIVO

di Vincenzo Vigoriti

L'autore considera non rinunciabile il controllo delle Corti statali sulla legittimità delle decisioni degli organi di giustizia sportiva in materia disciplinare, ma ritiene anche eccessiva, e pregiudizievole per l'autonomia dell'ordinamento particolare, l'ampiezza degli interventi del giudice amministrativo. Si suggerisce che il controllo venga limitato all'ipotesi in cui le decisioni disciplinari siano tali da provocare danni particolarmente seri agli incolpati.

Introduzione. Le norme di matrice sportiva

L'ordinanza 30 marzo 2007, della VI Sezione segna probabilmente la fine di quello che purtroppo adesso sembra essere stato solo il primo tempo della stagione 2006 degli scandali calcistici (c.d. Calciopoli). Già questa prima parte è stata più sgradevole di tutte le altre stagioni messe insieme, ma ha sfrondato lo scettro ai regnatori, evidenziandone l'arroganza e la propensione alla frode. Come al solito, si è dovuto registrare l'immediato passaggio dal servo encomio (davvero molto "servo") al codardo oltraggio, fastidioso orpello di una situazione già di per sé difficile.

A livello operativo, le istituzioni della giustizia sportiva hanno dovuto sopportare una prova ardua, nel complesso superata con decoro. Non è male tentare una sintesi.

Lo sport professionistico, e il calcio in particolare, è attività d'impresa, come lo sono mille altre. Esso suscita interesse generale ed ha una rilevanza economica di cui è persino inutile dire: assumere che l'attività di gestione e commercializzazione del calcio sia

in qualche modo diversa e migliore delle altre in virtù della componente ludica semplicemente non avrebbe senso.

L'importanza del fenomeno sportivo ha spinto molti ad assumere un atteggiamento di estremo scetticismo, del tipo di quello che anni fa aveva indotto George Orwell a scrivere:

«Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, and disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence; in other words it is war minus the shooting» (*The Sporting Spirit*, 1945).

Anche questa pare tuttavia posizione eccessiva. Se il calcio professionistico non ha titolo per vantarsi migliore di altre attività, non può ritenersi però neppure peggiore: gli eccessi di moralità non giovano alla corretta percezione dei fenomeni.

I giudici sportivi sono stati chiamati a valutare la rilevanza per l'ordinamento interno di comportamenti pluri-offensivi, lesivi anche di interessi penalmente tutelati e di diritti patrimoniali. Le decisioni da essi prese applicano norme che attribuiscono ruolo prevalente alla lealtà e probità sportiva. Al di là del contingente, sono valori condivisi dalla grande maggioranza degli associati, e la loro violazione deve essere sanzionata nell'interesse generale. E questo anche in un'ottica imprenditoriale, perché l'alterazione illegittima degli equilibri sportivi fa perdere d'interesse alla competizione, che risulta quindi meno utile sul piano mercantile (meno televisione, meno pubblicità, ecc.). Non a caso, gli organi deputati a vigilare sulla concorrenza e sul mercato, in Italia e in Europa, hanno più volte sostenuto che l'equilibrio fra i protagonisti delle competi-

zioni è l'elemento che assicura il ritorno economico, per cui l'intervento illecito che quell'equilibrio altera, incide sul mercato.

Delle implicazioni penali dei fatti contestati sta cominciando ad occuparsi il giudice penale: funesti presagi. Di quelle civilistiche (responsabilità degli amministratori, soggezione al risarcimento danni, e via dicendo) si inizia a parlare ora. Nell'ambito di queste, ancora nell'ottica mercantile, si dovrà probabilmente valutare anche la rilevanza anticoncorrenziale (art. 2598 c.civ., e non solo) di comportamenti preordinati a ledere gli interessi economici di sodalizi concorrenti sul piano sportivo ed imprenditoriale. È tutto da vedere.

Dunque, il Consiglio di Stato ha confermato l'ordinanza 22 agosto 2006, n. 4666, con cui il TAR aveva respinto l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia disciplinare, e poi comunque negato i provvedimenti interinali richiesti per l'assenza del *periculum in mora*, sia in relazione ai profili patrimoniali che a quelli morali (1).

Tralasciando il cautelare, occorre soffermarsi sulla reiezione dell'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione in materia disciplinare, eccezione che la Figc continua a sollevare e che il giudice amministrativo continua a respingere.

Prima le norme di matrice sportiva. Com'è noto, in tutti i maggiori Paesi, la comunità sportiva è ordinamento autonomo, dotato anche di poteri di controllo del contenzioso (autodichia). E segnatamente, l'ordinamento ha la facoltà di sanzionare l'illecito disciplinare, e quindi la devianza dalle norme interne, imponendo la soggezione all'apparato di repressione da esso apprestato, ed ha la possibilità di indirizzare il contenzioso patrimoniale fra gli associati verso arbitri, o comunque organi decidenti di varia estrazione. La *ratio* ultima è quella di ostacolare l'intervento dei giudici statali, in nome di esigenze di specialità, certezza, rapidità che non hanno bisogno di illustrazione.

In generale, lo sport è gestito dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), a cui fanno riferimento gli organi nazionali costituiti per attuarne gli indirizzi. In Italia, il compito è svolto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), definito come la "confederazione delle federazioni sportive delle discipline associate". Mentre il CONI è un ente autonomo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15), le federazioni hanno collocazione strettamente privatistica. Sono associazioni senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dal codice civile. Esse agiscono in armonia con gli indirizzi del CIO e del CONI, «anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI». Che non è poi molto diverso dalla precedente formulazione della legge che parlava, per le federazioni, di attività pubblicistica svolta mediante l'adozione di atti amministrati-

vi. La federazione deputata alla gestione del calcio è la FIGC.

L'art. 2 dello Statuto Figc (del 2007, ma così anche i precedenti) impegna la Federazione ad agire secondo gli indirizzi e i criteri determinati dalla Federation Internationale de Football Association (Fifa) e dell'Union des Associations Européennes de Football (Uefa) che sono gli organi internazionali di vertice, rispettivamente, del calcio mondiale e di quello europeo.

Le indicazioni che vengono da questi organi relative al contenzioso disciplinare nazionale sono le seguenti.

a) Il contenzioso deve essere gestito all'interno delle singole federazioni, da organi precostituiti a tale fine. Gli associati devono essere statutariamente vincolati in questo senso.

b) Esauriti i gradi di giudizio interni, deve essere garantito in ultima istanza il ricorso ad una "independent and impartial Court of arbitration" (art. 61, St. Uefa). Una corte dunque esterna alla Federazione "coinvolta" nel procedimento disciplinare, sia come organo d'accusa che come ente di riferimento dell'apparato di giustizia disciplinare.

c) Esperito anche quest'ultimo ricorso, il provvedimento è definitivo, e nessun gravame è ulteriormente possibile (art. 60 (2), lett. c, St. Fifa). Escluso in ogni caso l'accesso al giudice statale.

L'apparato di giustizia predisposto dalla Federazione italiana è sostanzialmente in linea con queste prescrizioni, con differenziazioni però significative.

Il vincolo di giustizia è previsto dall'art. 27 St. che obbliga gli associati (società affiliate, tesserati, altri) a non rivolgersi al giudice e a devolvere le controversie agli organi interni o a quelli esterni indicati dalla Federazione (commi 1 e 2). La medesima norma scandisce l'iter da percorrere nel contenzioso disciplinare: prima tutti i gradi della giustizia interna della Federazione, e poi eventualmente il ricorso alla Camera arbitrale del Coni (comma 3). Il provvedimento degli arbitri chiude la vicenda, e non è ulteriormente ricorribile in nessuna sede se non per motivi di rito (2).

All'epoca delle ordinanze del TAR e del Consiglio di Stato erano previsti ben quattro gradi (in senso lato): due *interni* alla Federazione, e poi due *esterni* all'apparato federale. In particolare, un tentativo di conciliazione fra la Federazione e l'incolpato condannato, e un arbi-

Note:

(1) L'ordinanza del TAR Lazio è pubblicata anche in *Foro it.*, 2006, III, 538.

(2) La Camera d'arbitrato del CONI è prevista dall'art. 12 dello Statuto adottato il 23 marzo 2004, approvata con DM 23 giugno 2004. L'arbitrato è secondo diritto e irrituale.

L'art. 7 d.lgs. n. 242 del 1999 (modificato dal d.lgs. n. 15 del 2004), alla lettera *h-bis*, indica fra i principi generali della giustizia sportiva l'«obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale».

trato fra le stesse parti, entrambi da svolgere presso la Camera del Coni.

Lo Statuto del gennaio 2007, ha innovato la denominazione e le competenze degli organi, ma ha mantenuto l'articolazione in due gradi interni (il contenzioso di maggior rilievo è devoluto alla Commissione disciplinare nazionale, contro le cui decisioni è ammesso il ricorso alla Corte di Giustizia federale), ed ha razionalizzato l'accesso alla Camera arbitrale del Coni. Adesso il tentativo di conciliazione può essere svolto nel corso del procedimento arbitrale, e non è presupposto necessario dello stesso (artt. 30, 30 bis, 34 Statuto).

L'istanza arbitrale rimane in ogni caso indispensabile, perché il Coni rappresenta quell'organo terzo (rispetto alla Federazione), ma sempre sportivo, preteso dall'Uefa come estremo baluardo contro i ricorsi al giudice statale da ritenere sempre inammissibili. E puntualmente, in tutte le sedi, la Figc sostiene che, emesso il lodo, nessuna altra iniziativa è permessa all'incolpato, da considerare ormai definitivamente condannato.

Le norme statali

La materia è regolata dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, i cui principi fondamentali (per quanto ci occupa) sono i seguenti: 1) l'ordinamento sportivo è autonomo, ferma però la supremazia statale in caso di conflitto (art. 1); 2) il contenzioso disciplinare è gestito dagli organi della giustizia sportiva, in via esclusiva (art. 2 (1) (b)); 3) il ricorso al giudice statale è ammesso quando le situazioni giuridiche soggettive di matrice sportiva rilevano per l'ordinamento della Repubblica (art. 1 (2)).

L'interpretazione della legge non lascia spazio a molti dubbi. L'accesso al giudice statale, amministrativo data la natura provvedimento degli atti degli organi federali, deve ritenersi ammissibile quando la sanzione disciplinare non esaurisce i suoi effetti nell'ambito sportivo, ma rileva anche in quello dello Stato.

La legge statale prevale sulle norme sportive, e il TAR avverte che queste ultime rischierebbero addirittura di venir considerate incostituzionali, qualora si dovesse affermare un'interpretazione diversa.

Può confortare il rilievo che il medesimo orientamento prevale anche nei Paesi di *common law*, dove nessuno sostiene che l'intervento statale vada escluso in omaggio all'autonomia dell'ordinamento particolare. Negli Stati Uniti, una sentenza di qualche anno fa (3), tuttora assolutamente attuale, ha detto che: a) le Corti devono usare estrema cautela nel controllo delle decisioni prese all'interno delle associazioni private; b) che l'intervento è tuttavia ammesso quando, esaurito l'iter procedimentale interno, si riscontri una violazione delle regole da cui può derivare per il singolo un danno serio e irreparabile; c) esclusa comunque la cognizione del merito.

Come si vede, è la medesima posizione assunta dal nostro ordinamento, a sua volta omogenea a quella de-

gli altri maggiori sistemi. Lo Stato può lasciare ai privati il compito di gestire il contenzioso interno all'ordinamento particolare, ma non può abdicare completamente alla funzione di controllo delle decisioni adottate.

Il contenuto del controllo

L'oggetto dell'impugnazione davanti al giudice amministrativo sono gli atti federali, escluso dunque il lodo irrituale, emesso dagli arbitri nominati dal Coni.

Il punto è delicato. Da una parte, infatti, l'*iter* del processo disciplinare si chiude necessariamente con un lodo appunto irrituale, impugnabile, solo per vizi del procedimento arbitrale. Dall'altra, se il Tar viene attivato, ad esso viene devoluta la cognizione di tutti gli atti federali, anche i più remoti (4). A chi chiede come si possa sottoporre a controllo il lodo Coni, che costituisce il provvedimento finale dell'*iter* procedurale segnato dall'ordinamento sportivo, il Consiglio di Stato ha risposto che quel provvedimento non è un vero e proprio lodo arbitrale, ma è atto avente sostanziale carattere amministrativo, riconducibile alle federazioni e al Coni. Si tratterebbe insomma di attività amministrativa in forma arbitrale, anch'essa soggetta allo scrutinio del giudice (5).

Sono scelte ermeneutiche discutibilissime, come risulta evidente quando si pensi che, in difetto di gravame, il lodo varrebbe come provvedimento di natura privata e negoziale, riferibile direttamente alle parti, mentre assumerebbe natura di atto amministrativo nel caso di ricorso al Tar, contro gli atti da cui ha origine la controversia.

In secondo luogo, deve ritenersi possibile impugnare, questa volta, di fronte al giudice civile, il lodo irrituale che chiude l'arbitrato Coni. L'opzione doveva considerarsi praticabile anche in passato, ma adesso lo è sicuramente, perché "il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali" è sancito dall'art. 27, comma 4, dello Statuto Figc.

Trattandosi di lodo irrituale, l'impugnazione risulterà tuttavia limitata ai soli vizi di rito (in concreto quelli dell'art. 808-ter, c.p.c.), esclusa quindi la censura per l'errore di giudizio o la manifesta iniquità.

Oltre a questo, si vuole però un altro e più pregnante controllo, quello sui vizi dell'atto federale che irroga le sanzioni disciplinari e delle decisioni che le confermano.

La rilevanza esterna delle sanzioni disciplinari

Affermata la giurisdizione, si tratta di individuare i

Note:

(3) *Harding vs. US Figure Skating Association*, 851 F Supp. 1476 (1994).

(4) Ved., ad esempio, TAR Lazio, III-ter, sent. 1 settembre 2006, n. 7910, in *Foro.it*, 2006, III, c. 538.

(5) Cons. Stato, sent. n. 5025/04; Cons. Stato, VI, sent. 9 febbraio 2006, n. 527.

casi in cui la sanzione disciplinare è suscettibile di produrre effetti nell'ordinamento generale dello Stato. Questo è il problema centrale, dovendosi stabilire quando la sanzione disciplinare risulta in effetti tanto severa da "rifluire" nell'ordinamento statale.

In teoria, qualunque sanzione anche di severità ridotta può avere conseguenze sul piano statale, specie se fra le implicazioni si considerano quelle eventuali e in astratto possibili. Come nel caso di specie, dove il ricorrente paventa azioni risarcitorie della società Juventus e dei suoi azionisti, mai neppure ventilate.

Al limite, anche una squalifica del campo per poche giornate può provocare la perdita di incassi, incidere sulle sponsorizzazioni, fondare richieste per danni. Così per una penalizzazione che, pur modesta, pregiudichi o metta in pericolo, la partecipazione a tornei internazionali, con perdita di immagine, ed altri danni. Oppure la squalifica di un atleta con perdita della remunerazione, e via dicendo.

Il discorso è solo parzialmente diverso per le amende. In alcuni casi, la rilevanza dovrebbe essere esclusa. Ad esempio, quando la sanzione è correlata a

parametri esterni (spesso gli emolumenti del tesserato condannato), oppure quando le pene sono di entità consistente, ma di rilevanza minima per soggetti che dall'illecito sportivo hanno tratto vantaggi incommensurabili. In altri casi, invece, effettivamente le sanzioni irrogate possono comportare per il condannato oneri davvero gravosi, e può essere allora legittimo accedere alla richiesta di controllo.

La combinazione fra elementi oggettivi e soggettivi non è agevole e l'esito rischia di essere spesso discutibile. Per di più la giurisprudenza amministrativa sta assumendo un atteggiamento invasivo, in pratica sostenendo che qualunque sanzione incide sui diritti garantiti dall'ordinamento statale.

Probabilmente occorrerà elaborare un criterio più concreto che sappia contemperare le posizioni soggettive e le esigenze di autonomia dell'ordinamento sportivo. Potrebbe essere quello del grave pregiudizio (il "serious and irreparable harm" del caso *Harding*), in mancanza del quale la sanzione irrogata dagli organi di giustizia disciplinare, al termine di ben tre procedimenti, resta nell'ambito del privato.

LIBRI

Responsabilità civile

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA 2006

coordinata da Vincenzo Carbone
a cura di Antonella Batà, Maria Vittoria De Gennaro, Ivana Nasti



Il volume è una pubblicazione annuale, che offre una **rassegna ragionata ed organizzata** sistematicamente per temi della **giurisprudenza** sulla **responsabilità civile** (edita dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2006, opportunamente collegata a decisioni fondamentali pregresse) e degli **indirizzi dottrinali** più autorevoli. La presentazione del **principio di diritto** espresso dai provvedimenti esaminati, il richiamo delle **motivazioni principali** e le posizioni dottrinali consentono al lettore di individuare gli **orientamenti innovativi** e quelli consolidati e di ricavarne lo stimolo per ulteriori ricerche ed approfondimenti. La pubblicazione è suddivisa in due parti:
– La **responsabilità da inadempimento**;
– La **responsabilità aquiliana**.

Ciascuna parte è suddivisa in temi che individuano gli **istituti principali** della materia in esame (*mora debendi*, obbligazioni pecuniarie, inadempimento dei singoli contratti, ecc.). Completano il volume gli **Indici** (analitico-alfabetico, cronologico della giurisprudenza).

Ipsoa 2007, EURO 41,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoashop.ipsoa.it**